



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**

***Liceo Statale "Gian Vincenzo Gravina"***

Scienze umane - Linguistico - Economico sociale - Musicale - Coreutico

**Ai responsabili di ples-  
so Al personale docente -  
Ata  
Al DSGA  
Albo/Sito**

**Oggetto: Disposizioni per la vigilanza degli alunni - responsabilità ed obblighi del personale docente ed ATA**

Nell'esprimere sincero apprezzamento per l'impegno e la professionalità dimostrata dalle SS.LL. fino ad oggi e nel comune intento di garantire un servizio scolastico e formativo di qualità, ferma restando la personale disponibilità all'ascolto e alla ricerca delle possibili soluzioni ad eventuali problemi che dovessero incontrarsi nel corso dell'anno, sento il dovere di ricordare alle SS.LL. alcune tra le regole fondamentali della scuola, stabilite dalla normativa vigente e dal CCNL/2006-09, imprescindibili ai fini del buon andamento dell'attività didattica e in genere della vita scolastica.

Il liceo "Gravina" ha tra i suoi obiettivi l'acquisizione di comportamenti e stili di vita rispettosi dei principi basilari di una convivenza civile e della legalità. È dovere di ognuno di noi partecipare al miglioramento della vita scolastica con forte senso di responsabilità e senso civico, per garantire a tutti un ambiente accogliente, gradevole e salubre.

L'atteggiamento di responsabilità che si richiede a tutti coloro che operano nella scuola si manifesta nell'attenzione quotidiana alle piccole cose. La costante diligenza nel rispetto delle norme e la collaborazione di tutti, oltre che stimolo ed esempio per gli alunni, rappresentano il primo segnale di efficienza e qualità visibile dall'interno e dall'esterno e costituiscono una positiva pedagogia del contesto, oltre che un mezzo di comunicazione organizzativa.

Le **disposizioni sulla vigilanza**, per la loro fondamentale valenza, assumono carattere regolamentare, in accompagnamento, delucidazione, integrazione agli articolati contenuti negli specifici regolamenti deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Sarà cura di ogni docente attenersi scrupolosamente alle disposizioni che rammento di seguito, per i delicati risvolti di responsabilità connessi alla funzione docente.

Con la presente si forniscono, mediante affissione all'albo della scuola, pubblicazione sul sito WEB dell'Istituto e trasmissione attraverso registro elettronico, in via preventiva, misure organizzative per tutto il personale scolastico volte a impedire il verificarsi di eventi dannosi conseguenti a negligenza sulla vigilanza degli alunni.

Via Ugo Foscolo, n. 28 – 88900 – Crotone (KR) – Tel. 0962/1903855 – Fax 0962/1874953

Cod. Fisc.: 81004870796 – C.M.: KRPM010006 – PEO: [krpm010006@istruzione.it](mailto:krpm010006@istruzione.it) - PEC: [krpm010006@pec.istruzione.it](mailto:krpm010006@pec.istruzione.it)

**Firmato digitalmente da ANTONIO SANTORO**

A tal fine, si ricorda in prima istanza che la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola, come da normativa: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (DLgs 297/94, art.10; DPR 275/99 artt. 3,4 e 8; CCNL); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile art. 2047 e art 2048; Legge 312 dell'11/07/80).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola sino alla loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato all'intervallo/ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590, Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894). Pertanto, la vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate. Tanto premesso, il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 DLgs 165/01); **l'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta in via preminente al personale docente**; anche il personale ATA è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nonché durante l'intervallo/ricreazione con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti (CCNL). Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al [Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.](#) (DPR 16/04/2013 n. 62), al codice di comportamento MIUR (D.M. 525/14), al codice disciplinare personale ATA (CCNL 2018), nonché al T.U. (DLgs 297/94 artt. 535/540). Nella fattispecie, due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

- **la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo**: la Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

- **l'inversione dell'onere della prova**: ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo. Pertanto, alla luce della normativa vigente, il Dirigente scolastico dispone che il Personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le seguenti disposizioni:

**- Vigilanza ed orario di servizio:**

La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio. Non rientra tra i doveri dell'insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell'edificio scolastico. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (art.29, c.5, CCNL scuola 2006-2009). Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio, al fine di evitare ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio.

Presentarsi in ritardo in classe, senza giustificato motivo, espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce anche un'aggravante.

**Norme di servizio:**

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e l'eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare. In caso di ritardo deve darne, preventivamente, comunicazione all'Ufficio di Dirigenza e al Responsabile di plesso. Ogni insegnante per la durata delle sue lezioni non lascia mai soli gli alunni, in quanto è anche il responsabile dell'andamento disciplinare della classe. Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula, se non per gravi motivi e per tempi brevissimi: in tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro temporanea sorveglianza. Gli insegnanti, durante le ore a disposizione, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio. L'insegnante di sostegno deve segnalare tempestivamente all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile di plesso l'assenza dell'alunno/a seguito/a per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti. La vigilanza sugli alunni con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico. I Collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello/porta di ingresso all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso; mentre i restanti collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. All'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, i collaboratori scolastici debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi, affinché - anche in caso di ritardo o di assenza di un docente non tempestivamente comunicato dagli stessi - vigilino sugli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di segreteria. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai fini di cui trattasi, disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio, avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai reparti.

**· Vigilanza sugli alunni:**

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane anche durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione. Durante l'intervallo, che è parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, i docenti sono tenuti a disporsi nella posizione più atta a garantire la vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che staziona lungo i corridoi e all'ingresso dei bagni. Durante il cambio di ora i docenti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula; mentre il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario. Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenersi, anche in eventuali colloqui con i colleghi, onde evitare attese nei cambi previsti. Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto devono fare il loro ingresso a scuola nell'immediatezza del loro arrivo. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi hanno obbligo di attendere l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto. Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dagli insegnanti solo in casi eccezionali per un tempo limitato e per singolo alunno. Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy dovuto soprattutto agli studenti più grandi, o del personale con incarico di assistenza per gli alunni con disabilità per bisogni a questi collegati. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi e nei servizi igienici è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

Il personale collaboratore scolastico è tenuto a segnalare immediatamente all'Ufficio di Dirigenza e al Responsabile di sede ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi. È, comunque, necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti, per evitare che - nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati - l'assicurazione, non regolarmente attivata, non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

· **Uscita alunni:**

Il docente in servizio nell'ultima ora di lezione è tenuto ad accompagnare gli studenti ordinatamente in fila fino all'uscita della scuola, assicurandosi di essere seguito dall'intera classe, nel rispetto anche delle misure in materia di Prevenzione e Protezione. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si deve evitare ogni forma di assembramento, garantendo un regolare deflusso. L'uscita degli alunni dall'Istituto, infatti, deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale.

· **Cambio ora lezione:**

I docenti avranno cura di lasciare la classe, a cambio ora per fine lezione, in custodia al collega o al collaboratore scolastico; al fine di evitare casi di negligenza, si invitano i docenti a effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

· **Spostamento alunni:**

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti interni/esterni per attività didattiche, nel rispetto anche delle misure in materia di Prevenzione e Protezione, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali/spazi interni/esterni. La sorveglianza nella palestra/campetto esterno è affidata all'insegnante e, quando è possibile, a un collaboratore scolastico. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati dall'insegnante nella loro aula prima dell'inizio dell'intervallo e/o dell'ora successiva. In proposito si rammenta che particolare attenzione è da porre agli incidenti in corso di attività sportiva o in laboratorio, dando il giusto peso anche agli accadimenti che possono sembrare di secondaria importanza, in ottemperanza al protocollo interno adottato <https://liceo-gravinakr.edu.it/wp-content/uploads/sites/222/Protocollo-Denuncia-Infortuni.pdf?x77330>. A buon fine è doveroso segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Certo della fattiva collaborazione, del senso di responsabilità e della professionalità di ognuno, si invitano i Sigg. Docenti e il personale ATA ad attenersi con il massimo scrupolo e impegno a quanto previsto dalla presente nota.

Il Dirigente Scolastico  
**Prof. Antonio SANTORO**

Firmato digitalmente ai sensi del CAD ss.mm.ii. e norme collegate